

COMUNE DI VIETRI DI POTENZA
Provincia di Potenza

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con delibera di Consiglio n. 34/2000;
Modificato con delibera di Consiglio n. 4/2002

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Regolamento – Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, dallo Statuto e dal presente Regolamento che attua quanto dispone l'art. 5 dell'ordinamento delle autonomie locali e l'articolo 30 dello statuto.

2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

Art. 2

Interpretazione del regolamento

1. Le Eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento devono essere presentate, per iscritto, al Presidente.

2. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capi gruppo.

3. Qualora nella Conferenza dei Capi gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei due terzi dei Consiglieri dai Capi gruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Compreso il Sindaco. La soluzione può essere rimessa al Consiglio quando lo decide, unanimemente, la stessa Conferenza dei Capi gruppo.

4. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente il quale sospende brevemente la seduta e, sentito il parere dell'ufficio di presidenza, il Segretario comunale, sottopone subito le questioni stesse all'esame del Consiglio che decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti compreso il Sindaco. Sulla questione possono parlare non più di due Consiglieri uno a favore ed uno contro, per non più di cinque minuti ciascuno.

5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non è ammesso sollevare ulteriori eccezioni.

Art. 3

Durata in carica del Consiglio

Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere le indicazioni dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 4

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola nel territorio comunale in apposita sala.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
3. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di Presidenza può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso da quello solito, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede Municipale viene esposta la bandiera della Repubblica e dell'Unione Europea.

Capo II

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 5

Costituzione dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Segretario Consigliere.
2. Le modalità di elezione dei componenti l'Ufficio di Presidente sono sancite dall'art. 31 dello Statuto Comunale.
3. L'Ufficio di Presidente dura in carica per tutta la durata della legislatura.
4. L'Ufficio di Presidenza può essere revocato, nella sua totalità e per singolo componente, su proposta motivata di un quarto dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati comprese il Sindaco.

5. La carica di componente l'Ufficio di Presidenza è incompatibile con quella di Sindaco, di Assessore comunale e di Capo Gruppo Consiliare.

6. L'indennità di carica dei componenti l'ufficio di Presidenza è determinata dal Consiglio comunale all'atto della sua elezioni ed è onnicomprensiva di ogni altre indennità in quanto Consigliere comunale.

Art. 6

Attribuzione del Vice Presidente del Consiglio e del Segretario Consigliere

1. Il Vice Presidente sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente del Consiglio in tutte le sue funzioni.

2. Spetta al Segretario Consigliere, formare, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei Consiglieri iscritti a parlare e tenere nota della proposte. Spetta al Segretario, inoltre, redigere e tenere cura del verbale delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e di dare esecutività alle sue decisioni su disposizione del Presidente.

3. Il Segretario coadiuva il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto.

Art. 7

Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'ufficio di Presidenza:

- garantisce e tutela le prerogative ed i diritti dei Consiglieri;
- assicura il rispetto dei diritti delle minoranze;
- mantiene i rapporti con i gruppi consiliari;
- programma l'attività del Consiglio con conferenza dei Capi Gruppi Consiliari e il Sindaco;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione del calendario delle riunioni del Consiglio;
- attiva i lavori delle Commissioni consiliari e ne riceve le conclusioni;
- decide su ogni altra questione ad esercitare ogni altra funzione ad esso rimessa dallo Statuto, e dal presente Regolamento.

2. Il Segretario Comunale o un dipendente da questi designato assiste l'Ufficio di Presidenza nell'espletamento delle proprie funzioni.

3. Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza sono trasmesse al Sindaco ed ai Capi Gruppi Consiliari.

4. La Giunta Comunale assicura all'Ufficio di Presidenza sede, personale e mezzi, per l'esercizio delle sue attribuzioni.

5. Il Consigliere comunale, nel Bilancio annuale di previsione, prevede appositi fondi per il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza.

6. In relazione alle primarie funzioni attribuite dallo Statuto e dal presente Regolamento all'Ufficio di Presidenza, allo stesso si applica la normativa propria delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Art. 8

Ruolo di rappresentanza dell'Ufficio di Presidenza

1. Al Presidente del Consiglio, o suo delegato, è demandato il compito di rappresentare il Consiglio Comunale nelle pubbliche manifestazioni.

Capo III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 9

Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, fatti salvi i commi seguenti.

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del Capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo - eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del Capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il candidato alla carica di sindaco nella consultazione elettorale e, per la lista vincente, il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Analoga comunicazione, ai fini dell'art. 41 lettera S) dello Statuto Comunale, deve essere fatta al Sindaco.

4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.

5. Il Consigliere che si distacca dalla lista in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei Consiglieri interessati.

6. Ai capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Sindaco la comunicazione di cui alla lettera S) dell'art. 41 dello Statuto comunale.

7. A norma dell'art. 34 dello Statuto, ai gruppi consiliari possono essere assegnati sede e mezzi per lo svolgimento delle loro funzioni. Può essere, altresì, corrisposto un contributo annuo commisurato alla consistenza numerica, determinato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione. Entro il 31 gennaio i Gruppi sono tenuti a presentare il rendiconto con atti giustificativi delle spese sostenute nell'anno precedente. I rendiconti sono esaminati dal Revisore dei Conti e all'Ufficio di Presidenza che riferiscono al Consiglio Comunale.

Art. 10

Conferenza dei Capi gruppo

1. La Conferenza dei Capi gruppo è organismo consultivo dell'Ufficio di Presidenza, concorde a definire la programmazione, l'organizzazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. La Conferenza dei Capi gruppo è chiamata ad esaminare le questioni relative all'interpretazione dello Statuto Comunale con le stesse modalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

3. Il Presidente sottopone al parere della Conferenza dei Capi gruppo, gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale salvi i casi di urgenza e le integrazioni.

4. La Conferenza dei Capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Consiglio comunale con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.

5. La Conferenza dei Capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente. Alla riunione può partecipare il Segretario Comunale ed assistono Capi Area o di Servizi comunali richiesti dal Presidente, vi partecipano i componenti dell'Ufficio di Presidenza. Per le adunanze si osservano le norme stabilite per il funzionamento della Commissione Consiliare Permanente.

6. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due Capi gruppo.

7. La riunione della Conferenza dei Capi gruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la maggioranza dei Consiglieri incarica escluso il Sindaco. Le decisioni vengono assunte con la stessa maggioranza cui innanzi.

8. I Capi gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

9. Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capi gruppo, la Giunta comunale assicura ai gruppi quando necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.

10. Delle riunioni della Conferenza dei Capi gruppo viene redatto verbale, a cura del Segretario comunale o da un dipendente da questi designato.

11. Alla Conferenza dei Capi gruppo si applica la normativa regolamentare propria delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Art. 11

Assemblea dei Capi Gruppo

1. Il Sindaco, prima della seduta del Consiglio comunale, convoca l'assemblea dei Capi gruppo per discutere, nel merito, gli argomenti posti all'ordine del giorno e per ascoltare proposte e suggerimenti.
2. L'assemblea dei Capi gruppo si conclude con la verbalizzazione delle singole posizioni.
3. Il verbale di cui al precedente comma viene redatto dal Segretario comunale, o da un dipendente da questo designato, è sottoscritto da tutti i presenti.

Capo IV

COMMISSIONE CONSILIARI PERMANENTI

Art. 12

Costituzione

1. Il Consiglio comunale, costituisce, su designazione dei Capi gruppo, al suo interno n. 3 Commissioni permanenti che hanno rispettivamente competenza nelle seguenti materie:
 - a) Affari Generali ed Istituzionali – Personale – Servizi Sociali – Sport – Cultura e Tempo libero;
 - b) Programmazione - sviluppo economico – finanze e bilancio;
 - c) Assetto e utilizzazione del territorio (Lavori pubblici – Edilizia ed Urbanistica – Ricostruzione – Mobilità e trasporti – Ambiente).La composizione numerica e la nomina dei componenti sarà determinata per tutta la durata della legislatura con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella della comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta.

2. Le variazioni in ordine al numero e alla composizione numerica delle Commissioni che si dovessero rendere necessarie al momento della loro costituzione e nel corso del mandato del Consiglio Comunale, saranno assunte dal Consiglio su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 13

Composizione

1. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi fatto salvo il diritto di ogni gruppo, indipendentemente dalla propria consistenza, di designare un rappresentante in ciascuna Commissione.
2. In caso di dimissione, decadenza, revoca od altro motivo che renda necessaria la costituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo gruppo, un altro rappresentante ed il Presidente del Consiglio comunale procede alla sostituzione.
3. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capo gruppo che provvede ad informare il Presidente della Commissione.

4. Il Presidente del Consiglio ed il Sindaco non possono far parte delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Art. 14

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente ed il Vice Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti rappresentati. I membri dell'Ufficio di presidenza non possono essere eletti a nessuno dei due incarichi.

2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, convocata dal Presidente del Consiglio, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

3. Il Presidente del Consiglio rende note le nomine al Consiglio comunale, alla Giunta, al Revisore dei conti, al Difensore Civico ed agli organismi di partecipazione popolare.

4. Il Presidente sentito il Vice presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

5. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un quinto dei Consiglieri comunali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte di norma con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco ai quali viene inviato anche l'ordine del giorno.

7. Le votazioni all'interno delle Commissioni avvengono in forma palese.

Art. 15

Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri in carica assegnati a ciascuna Commissione e delibera a maggioranza dei voti espressi.

2. Per la validità è indispensabile la presenza del Presidente o del Vice Presidente.

3. Ogni gruppo Consiliare esprime, nelle singole Commissioni Consiliari Permanenti, tanti voti quanti sono i Consiglieri comunali che aderiscono al gruppo. Ogni Consigliere di uno stesso gruppo concorre per quota a determinare detta percentuale.

4. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del comune.

5. Il Sindaco, i membri della Giunta, il Presidente del Consiglio e i Capi gruppo Consigliare, possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni, senza diritto di voto.

6. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria delle Commissioni almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

Art. 16

Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico – amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente del Consiglio o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili delle aree o dei servizi ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 55 della stessa legge.

3. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico

4. Il Consiglio comunale, al fine di rispettare i termini stabiliti dalla legge, può comunque deliberare ancorché l'esame da parte della Commissione non sia ancora stato concluso.

5. Nell'esercizio delle loro funzioni, le Commissioni possono avvalersi dell'ausilio degli uffici competenti, possono avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti ed invitare alle loro riunioni, per acquisire pareri, cittadini singoli o associati nonché il Difensore Civico e il Revisore dei Conti.

6. Le commissioni possono chiedere agli uffici comunali l'esibizione e la copia degli atti e documenti relativi e necessari per gli argomenti da trattare senza che possa essere opposto il segreto

di ufficio, fatti salvi quegli atti e documenti la cui riservatezza è imposta dalle tasse o da un provvedimento del Sindaco.

7. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio il quale trasmette quelle relative a deliberazioni al Sindaco per conoscenza, ed al Segretario comunale per l'istruttoria prevista dagli art. 52, 53 e 55, comma quinto, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Quando l'istruttoria si conclude con l'attenzione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dal citato art. 53, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se manca l'attenzione di copertura finanziaria ed i pareri sono – tutti od in parte – contrari, la proposta è restituita dal Presidente del Consiglio alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico - amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

Art. 17

Segreteria delle Commissioni Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori

1. Il Segretario di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti rappresentati.

2. Spetta al Segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto unitamente al Presidente e depositato con gli atti dell'adunanza presso la Segreteria della Commissione. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

3. I verbali della adunanze possono essere consultati dai Consiglieri comunali e la loro tenuta ha carattere obbligatorio. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti possono essere consultati dal Revisore dei Conti.

4. Per ciascuna riunione il Presidente può curare la redazione, entro i due giorni ad essa successivi, di un comunicato che illustri i lavori effettuati dalla Commissione e le conclusioni alla quali la stessa è pervenuta sugli argomenti trattati. Sono esclusi riferimenti – anche se richiesti – alle posizioni assunte dai componenti della Commissione in seduta non pubblica. Il comunicato è pubblicato all'albo comunale ed è inviato al Sindaco, il Presidente del Consiglio, alla Giunta, ai Capi gruppo, al Segretario comunale.

Capo V

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 18

Commissione d'inchiesta

1. Su proposta del Presidente del Consiglio, su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica, escluso il Sindaco, od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Difensore Civico, il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 35, primo comma dello Statuto comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili delle Aree, servizi, e dipendenti comunali, dai rappresentanti del Comune in altri organismi, nonché su altri fatti o atti stabiliti dal Consiglio comunale.

2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi, in proporzione alla loro consistenza numerica e designati dai rispettivi Capi gruppo.

3. Nel provvedimento che costituisce la Commissione, adottato con votazione palese, oltre alla nomina del Presidente, designato dalla minoranza consiliare, dovrà essere stabilita la validità delle adunanze delle commissioni e la Maggioranza richiesta per deliberare.

4. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri della Giunta, del Revisore, del Difensore Civico, del Direttore Generale, se incaricato o nominato, dal Segretario comunale, del Dirigente delle Aree e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizione non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolanti al segreto d'ufficio.

6. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizione può avvalersi di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un dipendente comunale incaricato dal Segretario comunale.

7. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

8. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di una competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco, alla Giunta comunale o ad altri organi i propri orientamenti in merito alle deliberazioni o decisioni che questi dovranno adottare entro un termine prestabilito.

9. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 19

Commissioni di studio

1. Il Consiglio comunale può istituire o conferire alle Commissioni permanenti incarico di studiare piani o programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente.

2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

4. Nel caso il Consiglio comunale decide di istituire commissioni di studio, a queste si applica quanto stabilito nei commi precedenti.

Capo VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 20

Designazione e funzioni

1. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente coadiuvato dal Segretario Consigliere. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta.

2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. In tal caso il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori. Gli scrutatori assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

TITOLO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I

NORME GENERALI

Art. 21

Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Capo II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 22

Entrata in carica – convalida

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale proposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza della modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dalle leggi vigenti, procedendo alla loro immediata surrogazione.

3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, della carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenza dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.

Art. 23

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Presidente del Consiglio ed allo stesso rimessa con lettera raccomandata, o mediante l'ufficio protocollo del Comune.

2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano ufficiali una volta adottata la relativa assegnazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 24

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel caso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legge, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge stessa, il Consiglio di cui l'interessato a parte gliela contesta e attiva la procedura conseguente. A conclusione della procedura, se la condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimento nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. Alle sedute del Consiglio comunale possono partecipare e prendere parte alla discussione, senza diritto di voto, i Consiglieri di cui si discute le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

4. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. I Consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, così come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n.16, o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità Giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

6. Il presidente del Consiglio, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, promuove la convocazione del Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

7. I Consiglieri comunali che per qualsiasi motivo non intervengono a due sedute consecutive del Consiglio comunale, escluse quelle urgenti, e che le giustificazioni della loro assenza non siano state preventivamente comunicate, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata di ufficio dal Consiglio comunale o su istanza di qualunque elettorale del Comune. A conclusione del procedimento di cui all'art. 37, nono comma, dello Statuto comunale.

8. La surrogazione dei Consiglieri decaduti per qualsiasi motivo o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, o si prende atto della rimozione in conformità delle legge vigenti, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità per il soggetto surrogante.

Art. 25

Sospensione dalle funzioni

1. I Consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui al primo e secondo comma dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 o quelli di cui al primo e secondo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, così come modificato dall'art. 1 della legge 18 settembre 1992, n. 16.

2. Il Sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, chiede la convocazione del Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

Capo III

DIRITTI

Art. 26

Diritto d'iniziativa e di proposta

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. Almeno un quinto dei Consiglieri assenti, senza a ciò computare il Sindaco, ha facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dai Consiglieri comunali proponenti, è inviata tramite il Presidente del Consiglio al Sindaco il quale trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui agli art. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il Segretario comunale esprime parere in ordine alla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Sindaco trasmessa al Presidente del Consiglio che la invia alla Commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa del proprio parere. Nel caso di proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima a priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente e al Presidente del Consiglio che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio la iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, i Consiglieri proponenti.

4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, per iscritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze.

7. Qualora l'emendamento, presentato nel corso dell'adunanza, richieda l'accertamento di elementi non acquisibili nel corso della seduta ovvero l'attestazione di copertura finanziaria relativa a proposte di incremento oppure trattasi di variazioni di non limitata entità, viene dichiarato non ricevibile dal Presidente.

8. Gli emendamenti al Bilancio annuale di previsione vanno presentati nei termini e nei modi di cui ai commi 6 -7 e 8 dell'art. 19 del regolamento di contabilità.

Art. 27

Le integrazioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente del Consiglio interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite alle leggi e dallo Statuto.

2. Le interrogazioni sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.

3. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od ai componenti della Giunta comunale per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

4. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere presentata anche durante l'adunanza del Consiglio, subito dopo la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Il Consigliere interrogante ne dà diretta lettura al Consiglio e ne deposita copia scritta alla presidenza. Il Sindaco o gli Assessori delegati possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari, in caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro cinque giorni da quello di presentazione. Il Sindaco o gli Assessori delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.

Art. 28

Le interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco e alla Giunta circa i motivi e gli interventi della loro condotta su determinati problemi.
2. Alle interpellanze si applicano i commi da due a quattro del precedente articolo.
3. Le interpellanze devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocato dopo la loro presentazione.

Art. 29

Le mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato e sottoscritto da uno o più consiglieri volto a promuovere una decisione da parte del Consiglio comunale.
2. Nel caso venga proposta l'adozione di un provvedimento amministrativo di competenza del Consiglio, lo schema dello stesso deve essere allegato alla mozione. In tal caso si applica quanto dai comma 2 e 3 dell'art. 26.

Art. 30

Mozione di sfiducia

1. Almeno due quinti dei Consiglieri comunali assegnati possono presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco motivata e da essi sottoscritta.
2. Tale mozione deve essere presentata presso l'ufficio di presidenza del Consiglio comunale e deve essere messa in discussione e votata per appello nominale non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Nel caso la mozione di sfiducia viene approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale il Sindaco cessa dalla carica e si procede allo scioglimento del Consiglio stesso.
4. I Consiglieri comunali, nel numero di cui al primo comma del presente articolo, possono, altresì, presentare una mozione di sfiducia nei confronti della totalità della Giunta comunale o di un singolo componente. Nel caso tale mozione viene approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale, la Giunta comunale o il singolo componente sfiduciato non cessano dalla carica automaticamente lasciando ogni possibile ed ulteriore provvedimento alla determinazione del Sindaco.

Art. 31

Gli ordini del giorno

1. Il Consiglio comunale esprime orientamenti, richieste e giudizi su superfici argomenti di interessi generale o locale mediante ordini del giorno.

2. A tal fine la Giunta, ciascuna Commissione permanente tramite il Presidente, ciascun gruppo e ciascun consigliere possono presentare per iscritto la relativa proposta.

3. Se il Presidente del Consiglio, su richiesta del proponente, ne riconosce l'urgenza, l'ordine del giorno può essere votato al termine della seduta, dopo la trattazione di interrogazioni interpellanze o mozioni.

4. Se il proponente non accetta l'orientamento espresso dal Presidente decide il Consiglio per alzata di mano, dopo gli interventi di un consigliere a favore e uno contro della durata di non più di due minuti ciascuno.

5. Quando l'ordine del giorno verrà discusso nel merito si useranno le stesse modalità e si assegnerà lo stesso tempo per la discussione al comma precedente.

Art. 32

Richiesta di convocazione del consiglio

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei Consiglieri assenti o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti, nel caso la richiesta di riunire il Consiglio comunale sia pervenuta dal Sindaco, anche verbalmente, i termini cui innanzi si riducono a 10 giorni.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene la richiesta dei Consiglieri o del Sindaco, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.

3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti o il Sindaco debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.

Art.33

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, e dai concessionari dei servizi pubblici locali o da altri organismi tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 7, comma terzo, della legge 8 giugno 1990, n.142 ed all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n.241.

3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale e, ai Capi Area o di Servizi comunali ai concessionari di servizi, ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Segretario comunale invia a tutti i Consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali dei concessionari o di altri organismi, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i Consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.

4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 34

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni Consiliari Permanenti, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco e dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione, nonché di tutti gli altri atti e documenti utili per l'esercizio del proprio mandato, non vincolati da riservatezza, di cui all'art. 32, secondo comma del presente regolamento.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la segreteria comunale, secondo quanto stabilito dal terzo comma del precedente articolo. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n.1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n.8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

Art. 35

Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità

1. Le deliberazioni della Giunta comunale riguardanti:

- a) Appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) Assunzione del personale, piante organiche e relative variazioni.

Sonno sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Difensore Civico se istituito, nei limiti delle legittimità denunciate, quanto un quinto dei Consiglieri assegnati che faccia richiesta scritta e motivata con le indicazioni delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio.

2. Tali richieste, contenenti i nominativi e le sottoscrizioni dei Consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al Sindaco ed al Difensore Civico e fatte pervenire entro il termine indicato nel precedente comma. Il Sindaco provvede all'invio dell'atto al Difensore Civico entro i due giorni non festivi successivi a quello in cui perviene la richiesta.

Capo IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 36

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae per almeno un'ora, oltre le ore 24 del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo. Tale indennità è determinata dal Consiglio comunale con proprio atto deliberativo.

3. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri comunali, nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari formalmente istituite e convocate nonché delle commissioni comunali previste da leggi statali o regionali.

4. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate, non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica o di funzioni prevista dalle leggi, dallo Statuto o dal presente regolamento, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e della Giunta comunale. L'indennità di presenza è dovuta agli amministratori predetti per la partecipazione alle sedute delle Commissioni comunali previste da leggi statali o regionali di cui al precedente comma.

5. I Consiglieri comunali, a richiesta, possono trasformare l'indennità di presenza di cui ai precedenti comma in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.

6. Il Consiglio comunale ha facoltà, in luogo dell'indennità di presenza di cui ai precedenti comma con esclusione dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute delle commissioni previste da leggi Statali o Regionali, di attribuire ai Consiglieri comunali un'indennità di funzioni rapportata all'indennità di carica prevista per gli Assessori comunali.

7. Il Consiglio comunale ha facoltà, per i Consiglieri comunali cui il Sindaco ha attribuito specifiche mansioni e compiti ai sensi dell'art. 37, ottavo comma, dello Statuto comunale, di deliberare un'indennità di funzioni rapportata all'indennità di carica prevista per gli Assessori comunali.

8. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato , fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento comunale. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

9. Il Consiglio comunale, in conformità a quanto dispone l'art. 23 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, può deliberare di assicurare i suoi componenti ed i rappresentanti dallo stesso nominati o designati ai sensi dei successivi artt. E del presente regolamento, contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

10. I certificati giustificativi delle presenze dei Consiglieri alle adunanze del Consiglio o delle Commissioni sono rilasciati a firma del Segretario Generale.

Art. 37

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto, e per questi non può essere chiamato a rispondere.

Art. 38

Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio.
3. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.
4. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria comunale perché sia presa nota a verbale.

Art. 39

Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente da servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune; gli organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico – amministrativo.
2. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado.
3. L'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di cui al comma precedente non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dei Consiglieri comunali o di parenti o affini fino al quarto grado civile.
4. I Consiglieri comunali obbligati ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
5. Il Presidente accertato l'obbligo dei Consiglieri comunali interessati di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione del punto all'ordine del giorno, li invita ad allontanarsi dall'aula. Nel caso di rifiuto ne dispone l'allontanamento forzoso utilizzando a tale scopo gli agenti della Polizia Municipale presenti in aula.

Art. 40

Responsabilità personale – esonero

1. Il Consigliere comunale è responsabile, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio comunale.
2. E' esente da responsabilità il Consigliere comunale assente dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere comunale che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario , chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Capo V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 41

Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.

2. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

3. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.

4. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la Costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

Art. 42

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal presidente del Consiglio o suo delegato e da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

3. La delegazione viene costituita dall'ufficio di presidenza su designazione dei Capi gruppo.

Art. 43

Attribuzione di mansioni

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle proprie competenze e nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite: dalla legge, può attribuire ai Consiglieri specifiche mansioni e compiti per favorire il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il provvedimento è sottoscritto, per accettazione dell'incarico, dal Consigliere comunale, tale provvedimento può essere revocato dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazione. L'esercizio delle mansioni e dei compiti cui al precedente comma cessano dal momento della notifica del provvedimento di revoca.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

CONVOCAZIONE

Art. 44

Competenze

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal suo Presidente.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio Comunale è presieduto dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano presente in aula nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo.
3. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente esclusa l'adunanza di cui ai successivi quinto e sesto comma.
4. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta dal Vice Presidente o dal Consigliere anziano in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo.
5. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo della convocazione provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.
6. La convocazione della prima seduta del Consiglio comunale dopo le lezioni del Sindaco e del Consiglio è disposta dal Sindaco; la seduta è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente.
7. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti, con esclusione del Sindaco neo - eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri comunali.
8. Nella prima seduta successiva alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale; il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, esamina le condizioni di eleggibilità del Sindaco e dei Consiglieri comunali e procede alla convalida degli eletti nonché alla surroga dei Consiglieri che siano stati dichiarati decaduti, che siano risultati ineleggibili o che abbiano rassegnato le dimissioni.

9. Nella stessa seduta cui al precedente comma, il Consiglio comunale procede alla elezione dell'ufficio di presidenza del Consiglio comunale. La seduta prosegue, poi, sotto la presidenza del Consiglio comunale eletto e si conclude con la comunicazione, da parte del Sindaco, al Consiglio dei componenti la Giunta comunale e del Vice Sindaco.

10. Quando la convocazione del Consiglio comunale è resa obbligatoria dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti comunali, in caso di inosservanza di tale obbligo, da parte dell'organo competente, provvede, previa diffida ad ottemperare nei termini perentori di 5 giorni, il Prefetto.

11. Al Consiglio comunale vengono presentate le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato nei modi e con i tempi stabiliti all'art. 30, nono comma, dello Statuto comunale.

Art. 45

Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicatigli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

3. Il Comune non si avvale della distinzione temporale in sessioni, incompatibile con la razionale ed organica programmazione dei lavori necessaria per la continuità del ruolo e delle funzioni del Consiglio stabilite dalla legge 8 giugno 1990 n. 142.

4. Nell'avviso deve sempre essere precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

5. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

6. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia richiesta al Presidente dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri.

7. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmato dal Presidente o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

Art. 46

Avviso di convocazione – Consegna - Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale.

2. Ogni Consigliere entro cinque giorni dalla proclamazione della sua elezione e tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale, delle commissioni consiliari e ogni altra comunicazione ufficiale e non.

3. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco – ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al comma 2 del presente articolo, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

5. Per qualsiasi motivo il consigliere comunale non possa ricevere l'avviso di convocazione del consiglio comunale dal messo comunale, o si rifiuta di riceverlo, il Presidente del consiglio comunale provvede secondo le modalità di cui al comma precedente previa dichiarazione del messo comunale circa le motivazioni della mancata consegna

Art. 47

Avviso di convocazione – Consegna – Termine

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.

2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.

3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

6. La trattazione degli argomenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al precedente comma o iscritti all'ordine del giorno delle adunanze convocate d'urgenza può, a richiesta di un terzo dei presenti, essere rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art.48

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Presidente di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno.

3. L'iniziativa delle proposte da inscrivere all'ordine del giorno del Consiglio comunale spetta al Presidente, su indicazione del Sindaco e sentito l'ufficio di Presidenza, al Sindaco ed ai Consiglieri comunali.

4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni della stessa. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

6. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 49

Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario Generale è responsabile che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nella riunione convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

3. Il Presidente, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio comunale e gli argomenti, iscritti all'ordine del giorno.

Capo II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 50

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria generale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convenzione, nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. L'orario di consultazione coincide di norma con quello di apertura degli Uffici comunali, salva diversa determinazione del Presidente, sentita la Conferenza dei Capi gruppo ed il Segretario comunale.

3. Di norma, nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990 n. 142, corredata di tutti i documenti necessari per consentire l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

5. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo, devono essere comunicate ai Capi gruppo consiliari nei termini previsti dal regolamento di contabilità. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

Art. 51

Adunanze di prima convocazione

1. Il consiglio comunale non può deliberare se non intervengono e all'adunanza almeno i due quinti dei consiglieri comunali assegnati, senza a ciò computare il sindaco con arrotondamento aritmetico all'unità superiore ovvero con la presenza di almeno sette componenti il consiglio stesso. Salvo che la legge e lo Statuto comunale prescrivano, su determinati argomenti; maggioranze diverse. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei Consiglieri presenti.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguite dal Segretario comunale ed i cui risultati sono

annotati e verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatesi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che l'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 15 a 60 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

Art. 52

Partecipazione degli Assessori non Consiglieri

1. Gli Assessori non Consiglieri comunali partecipano alle adunanze del Consiglio comunale ed esercitano tutti i diritti rispettanti ai Consiglieri comunali tranne il diritto di voto. Essi possono esprimere voto consultivo.

2. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le richieste per le votazioni.

Capo III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 53

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo Art. 54.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 54

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio. Il Segretario comunale, il responsabile dell'ufficio di segreteria e gli altri operatori addetti al Consiglio, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 55

Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della Comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente, sentiti il Sindaco e la Conferenza dei Capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, della Comunità montana di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare, delle consulte, degli osservatori permanenti e delle associazioni sociali, politiche, e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune; possono essere approvati ordini del giorno, mozioni, appelli e manifesti.

Capo IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 56

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni, o comportamenti politico – amministrativo.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito far imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

5. Nell'ipotesi in cui lo stesso Consigliere, nonostante la decisione del Presidente di interdirlgli la parola, non desista dal suo atteggiamento, il Presidente ne dispone l'allontanamento dall'aula chiedendo l'intervento, se il caso lo richiede, degli agenti della Polizia Municipale presenti.

Art. 57

Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capi gruppo.

2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, di parlare seduti.

3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente di norma all'inizio del dibattito.

4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare, e se necessario, dopo l'inibizione, ne dispone l'allontanamento dall'aula chiedendo l'intervento, se il caso lo richiede, degli agenti della Polizia Municipale presenti.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 58

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, in silenzio, con divieto di fumare, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale. A tal fine il Comando dispone un servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza, avvalendosi della Polizia Municipale.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 59

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze del Sindaco, della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i Capi Area o dei servizi comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere, altresì, invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari o consulenti vengono congelati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 60

Comunicazioni – Interrogazioni – Interpellanze

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e dà la parola al Sindaco per eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.

2. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a due minuti per ogni argomento trattato.

3. La trattazione delle interrogazioni e/o interpellanze avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.

4. L'esame delle interrogazioni e/o interpellanze viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza;

5. L'interrogazione e/o interpellanza è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, per un tempo non superiore a due minuti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Sindaco può dare direttamente risposta alla interrogazione e/o interpellanza o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi. La risposta deve essere contenuta nel tempo di tre minuti.

6. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di un minuto.

7. Nel caso che l'interrogazione e/o interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

8. Le interrogazioni e/o interpellanze relative a fatti strettamente connessi fra loro vengono trattate contemporaneamente.

9. Le interrogazioni e/o interpellanze riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

10. Esaurita la trattazione delle comunicazioni e delle interrogazioni e/o interpellanze iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti nel tempo di due minuti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Il Sindaco o l'Assessore delegato per materia, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante entro il tempo di tre minuti: è consentita la replica di cui al precedente comma 6. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Sindaco assicura il Consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro i cinque giorni successivi all'adunanza.

11. Trascorsi trenta minuti dall'inizio della trattazione delle interrogazioni e/o interpellanze, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.

12. Nelle adunanze nelle quali vengano discussi il Bilancio Preventivo, il Conto Consuntivo, il Piano Regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

13. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data al Sindaco entro venti giorni dalla richiesta, salvo casi d'urgenza i cui termini sono ridotti a cinque giorni, e la interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

14. Se i Consiglieri interrogati non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art. 61

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni e/o interpellanze, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

3. Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Sono presentate in sede di comunicazioni per un tempo non superiore ai cinque minuti, e discusse assegnando ad ogni gruppo consiliare tre minuti oltre ai termini di tempo previsti dall'undicesimo comma del precedente articolo. Se non rientrano entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.

4. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quando essa venga presentato nel corso della discussione della proposta principale.

5. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 62

Discussione – Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente del Consiglio comunale dà nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione degli argomenti ciascun Consigliere Capo gruppo, o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per non più di tre minuti.

3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di due minuti ciascuno.

4. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di sei minuti ciascuno.

5. Il Sindaco o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6. Il Presidente, dopo che su argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del Sindaco o del relatore, dichiara chiusa la discussione.

7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a due minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola; i loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito. Nel caso il Presidente ritiene che il dissenso di cui innanzi sia soltanto artificioso e dichiarato al solo scopo di prolungare i tempi della discussione, provvede ad interdire immediatamente la parola al Consigliere dichiaratosi dissenziente.

8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo e al conto consuntivo.

9. Ogni altro modo della discussione e limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei Capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

10. Il Presidente può sospendere la seduta del Consiglio comunale, su richiesta motivata del Sindaco, o dell'Assessore al ramo su cui verte la discussione, o da uno dei Capi gruppo consiliare per un tempo da dieci a trenta minuti.

11. Nel caso venga posta la mozione di fiducia di cui all'art. 65 del presente regolamento, il Presidente su richiesta del Sindaco, o di chi per esso, o da uno dei Capi gruppo consiliare, sospende la seduta per un tempo da quindici a trenta minuti.

Art. 63

Le mozioni

1. Più mozioni relative a fatti od argomenti strutturalmente connessi possono formare oggetto di una discussione unica.

2. I proponenti le singole mozioni le espongono in ordine di presentazione nel termine massimo di tre minuti. Gli altri interventi non potranno superare i due minuti.

3. La discussione unica può avere luogo anche quando sullo stesso argomento siano state presentate mozioni ed interpellanze. In tal caso le mozioni hanno la precedenza e gli interpellanti intervengono subito dopo i proponenti delle mozioni.

4. Chiusa la discussione è data facoltà di parlare per un massimo di cinque minuti ciascuno al Sindaco e all'Assessore delegato per materia. Seguono eventuali dichiarazioni di voto per la durata massima di due minuti.

5. Gli eventuali ordini del giorno presentati in riferimento alla materia oggetto di una mozione possono essere solo messi ai voti, senza discussione, dopo la votazione della mozione.

Art. 64

Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere ha la facoltà di proporre una mozione d'ordine consistente in un richiamo alla legge o al regolamento o in un rilievo sul modo col quale sia stata posta la questione o col quale si intende procedere alla votazione.

2. Sull'ammissione o meno della mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente e, qualora la decisione non sia accettata dal proponente, decide il Consiglio con votazione per alzata di mano e senza discussione.

Art. 65

Mozione di fiducia

1. Quando, prima o durante la discussione di uno o più argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio comunale, il Sindaco, o chi per esso, ritiene di porre su di essi la fiducia in forma scritta o verbale, il Presidente ne prende atto e dichiara chiusa ogni discussione sull'argomento stesso, dando la parola ai gruppi per le dichiarazioni di voto.

2. Per la dichiarazione di voto ogni gruppo ha un tempo a disposizione non superiore a tre minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentono dal proprio Capo gruppo, si applica quanto previsto dall'articolo 63, settimo comma, del presente regolamento.

3. Sull'argomento cui è stata posta la fiducia la votazione avverrà per appello nominale.

4. Nel caso l'argomento cui è stata posta la fiducia sia stato respinto dal Consiglio comunale, la cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta comunale non è ne conseguente né automatica ma è subordinata alla sola ed autonoma determinazione del Sindaco.

Art. 66

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prime dell'inizio della discussione di merito in un tempo non superiore ai tre minuti vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame di cui all'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre due minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 67

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta personale o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri o di opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. L'intervento sul fatto personale non può durare più di tre minuti.

4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.

6. Il consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 68

Rispetto dei tempi di discussione

1. Se un Consigliere comunale, nelle adunanze consiliari, eccede dai tempi di discussione assegnatogli dal presente Regolamento, il Presidente lo richiama nominandolo.

2. Ove il Consigliere comunale richiamato persista nel continuare a parlare, il Presidente gli interdice la parola fino alla fine della discussione.

3. Nell'ipotesi in cui lo stesso Consigliere, nonostante l'interdizione del Presidente di cui al precedente comma, non desista dal continuare a parlare, il Presidente ne dispone l'allontanamento dall'aula chiedendo l'intervento, se il caso lo richiedesse, degli agenti di Polizia Municipale presenti.

Art. 69

Termine dell'adunanza

1. Il Presidente dichiara conclusa la riunione una volta esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. Il Consiglio può decidere, a maggioranza dei Consiglieri presenti, di concludere i propri lavori prima che sia esaurita la trattazione degli argomenti stessi. In tale caso, concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o in altra data indicata al Consiglio o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

3. In caso di altra data indicata al Consiglio gli avvisi di convocazione, con gli argomenti rimasti da trattare, dovranno essere recapitati a domicilio dei solo Consiglieri comunali assenti.

Capo VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE IL VERBALE

Art. 70

La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire, o su invito di questi, per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

2. Il Segretario, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

Art. 71

Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni, adottate dal Consiglio comunale.

2. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, altro dipendente comunale dello stesso designato.

3. Il verbale costituisce il fedele e sintetico resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riportata i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, i nominativi dei Consiglieri intervenuti ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengano fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore, fermo restando che per il contenuto degli interventi si fa rinvio alla registrazione magnetofonica, se esistente, che rimane depositata agli atti della Segreteria comunale. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati

integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire personalmente al Segretario.

5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolare che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

6. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto a terzi.

7. Il verbale è firmato dal Presidente dell'adunanza, dal Segretario comunale e dal funzionario che ne ha curato la redazione.

TITOLO IV

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO – AMMINISTRATIVO

Capo I

FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO – AMMINISTRATIVO

Art. 72

Criteria e modalità

1. Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico – amministrativi, secondo i principi affermati dallo Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

- a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
- b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
- c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci programmi di opere pubbliche e piani d'investimenti; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
- d) agli atti di pianificazione urbanistica del territorio ed a quelli di programmazione attuativa;
- e) agli indirizzi formalmente rivolti alla Giunta, all'organizzazione generale dell'ente, alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, relativi a tutte le attività del Comune.

2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento od azione progettuale, i risultati che costituiscono gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.

3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri – guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli

altri organi elettivi e dell'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione della Giunta.

4. Il Consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte della Giunta, di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.

5. Il Consiglio può esprimere, con l'atto di nomina ed in ogni altra occasione della quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi associativi e societari, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune

Capo II

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO – AMMINISTRATIVO

Art. 73

Criteria e modalità

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico – amministrativo con le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento di contabilità e di altri Regolamenti comunali.

2. Il Consiglio verifica, attraverso la presentazione di relazioni annuali da parte del Sindaco, l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo dei programmi di opere pubbliche e d'investimenti e la coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con gli indirizzi generali dallo stesso espressi.

3. Dal momento in cui sarà attivato il sistema di controllo interno della gestione, l'ufficio competente inoltrerà al Sindaco, all'Ufficio di Presidenza, alla Giunta comunale e Revisore dei conti, tutti gli elementi di valutazione sullo stato della gestione corrente e sull'attuazione dei programmi di investimento ed in particolare gli indicatori di breve, medio e lungo periodo, per la verifica ed il confronto dei risultati. La Giunta comunale riferisce al Consiglio, con le relazioni di cui al secondo comma, le proprie valutazioni e rende noti i provvedimenti adottati.

4. Il Revisore dei Conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo:

- a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;
- b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico – finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato della gestione;
- c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
- d) partecipando, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Presidente del Consiglio, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

5. Il controllo politico – amministrativo sulla gestione delle aziende speciali ed altri organismi ai quali il Comune partecipa finanziariamente è esercitato dal Consiglio comunale, con la collaborazione del Sindaco e della Giunta, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti, e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per

conoscere l'andamento ed i risultati della gestione rispetto alle finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.

6. Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità effettuate dal Difensore Civico, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

7. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico – amministrativo il Consiglio comunale si avvale delle Commissioni Consiliari Permanenti, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le Commissioni esercitano le funzioni suddette con tutti i poteri spettanti al Consiglio comunale, al quale riferiscono sull'esito dell'attività effettuata.

TITOLO V

LE DELIBERAZIONI E LE VOTAZIONI

Capo I

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 74

La competenza esclusiva

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla legge n. 31 del 25/03/1993 con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, dallo Statuto, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

3. Il Consigliere comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, esclusivamente per variazioni di bilancio.

4. La Giunta comunale può proporre al Consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni o le prescrizioni negli stessi contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accertate dalla Giunta stessa. Dopo le modifiche ed integrazioni deliberate dal Consiglio, divenute o dichiarate eseguibili, la Giunta può adottare gli atti di amministrazione di sua competenza.

Art. 75

Conflitti di attribuzione

1. Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio e della Giunta comunale essi vengono sottoposti all'esame di una Commissione costituita dal Presidente del Consiglio, dal Sindaco, dal Presidente della Commissione Consiliare Permanente

preposta a da quello preposto alla materia specifica oggetto del conflitto e dal Segretario comunale. La decisione è adottata dalla Commissione con riferimento alle norme della legge 8 giugno 1990, n. 142, dello Statuto e del presente regolamento. La decisione della Commissione è definitiva e viene dal Presidente comunicata al Consiglio comunale ed alla Giunta.

2. All'adozione dell'atto provvede l'organo del quale la Commissione ha riconosciuto la competenza.

Capo II

LE DELIBERAZIONI

Art. 76

Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

3. Dell'istruttoria della deliberazione è responsabile il Segretario comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

4. Quando sul testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non vengono presentati emendamenti nei termini previsti e consentiti dal presente regolamento, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.

5. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 50 della legge 8 giugno 190, n. 142 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 77

Approvazione – Revoca – Modifica

1. Il Consiglio comunale approva, la deliberazione con le modalità di cui al successivo capo III, adotta le stesse secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Capo III

LE VOTAZIONI

Art. 78

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 79 e 80.

3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge, dallo Statuto, dal presente Regolamento e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge o lo Statuto disponga diversamente.

5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, per la legittimità della votazione.

6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

- a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione dello stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
- b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine del giorno di cui espresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
- c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un quinto dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte

della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

- d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

8. Per i regolamenti, contratti di qualsiasi natura, convenzioni ed altro, e bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- a) per i regolamenti, contratti di qualsiasi natura, convenzioni ed altro, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
- b) per i bilanci, avvenuti la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai Consiglieri, nei termini previsti e consentiti da norme regolamentari. Successivamente vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale e del pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposte dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 79

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale e del Segretario Consigliere, Il Presidente ne proclama il risultato.

4. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima del voto o l'astensione.

Art. 80

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge, dallo Statuto o da norme regolamentari.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal presidente, con l'assistenza del Segretario consigliere e del Segretario comunale. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 81

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella schede i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio, o indica con un "sì" o con un "no" l'adesione o la contrarietà alla proposta formulata.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli Statuti od i Regolamenti stabiliscono che fra i nominanti deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanti. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Consigliere, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. 82

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un “quorum” speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s’intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano al numero necessario a rendere legale l’adunanza ed il numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l’argomento posto all’ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere risposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

6. Dopo l’annuncio dell’esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula “il Consiglio ha approvato” oppure “il Consiglio non ha approvato”.

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nella votazione con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 83

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti presenti e votanti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l’avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

TITOLO VI

NOMINE – DELEGAZIONI – REVOCHE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

NOMINA – DESIGNAZIONE REVOCA DEI RAPPRESENTANTI

Art. 84

Competenza del Consiglio – Termini – Interventi sostitutivi

1. Il Consiglio comunale provvede alla nomina ed alla designazione dei propri rappresentanti presso enti ed organismi politici – economici ed istituzionali, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti o controllati, ad esso espressamente riservata per legge.

2. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro i termini stabiliti per legge.

3. Il Consiglio, inoltre definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune, di cui al primo comma del presente articolo la cui nomina rientra nella competenza del Sindaco.

4. Le nomine di cui al primo comma del presente articolo avvengono mediante elezione, a scrutinio segreto, con voto limitato ad uno quando la legge, lo Statuto ed i regolamenti comunali garantiscono la rappresentanza della minoranza.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si debba nominare un solo componente ogni consigliere comunale ha diritto ad esprimere un solo voto.

Sono proclamati eletti gli amministratori che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, è proclamato eletto l'amministratore che riporta il maggior numero di voti in una successiva votazione di ballottaggio, da tenersi nella stessa seduta, tra gli amministratori che hanno riportato lo stesso numero di voti. Se anche dopo il ballottaggio si registra, ancora, una parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Le modalità di elezione, di cui al presente comma, si applicano anche alle nomine delle commissioni quando le norme, così come sopra specificato, garantiscono la rappresentanza della minoranza.

Art. 85

Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1. Nei casi in cui è stabilito che degli organi di enti ed organismi politici, economici e istituzionali, di società, associazioni, istituzioni, collegi e commissioni, esterni od interni all'ente, devono far parte Consiglieri comunali, questi sono sempre nominati o designati dal Consiglio, secondo quanto stabilito dal precedente articolo.

2. Nel caso che il Consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione, nella seduta successiva al verificarsi delle predette condizioni, con le stesse modalità di cui alla sua nomina o designazione.

3. Il Consiglio comunale può procedere su proposta di un quinto dei Consiglieri comunali assegnati, alla revoca dell'incarico e della designazione di singoli rappresentanti dallo stesso nominati negli Organi di cui al primo comma del presente articolo.

4. La deliberazione di cui al presente comma è adottata dal Consiglio comunale in forma palese ed a maggioranza assoluta dei componenti presenti e votanti e successivamente notificata

all'Ente o all'organismo cui il Consigliere comunale faceva parte, al fine di provvedere alla sua sostituzione.

5. Successivamente all'adozione della delibera di cui ai precedenti comma il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dai componenti presenti e votanti, provvede alla sostituzione dei rappresentanti di cui si è proceduto alla revoca. La votazione avviene in forma segreta, con le modalità di cui all'art. 82 del presente Regolamento.

Art. 86

Nomina e destinazione di non Consiglieri

1. La nomina e la designazione di rappresentanti del Comune, non Consiglieri comunali, negli organi degli enti, aziende, società ed istituzioni, sono regolate dalle norme di cui al presente articolo.

2. Il Sindaco, entro 90 giorni successivi alla nomina della Giunta, comunica ai Capi gruppo consiliari l'elenco dei rappresentanti che il Consiglio comunale deve eleggere in enti, aziende, società ed istituzioni.

3. Entro il termine perentorio di 10 giorni da tale comunicazione i Capi gruppo possono far pervenire al Sindaco le proposte di candidatura, alle quali si aggiungono quelle congiuntamente espresse dal Sindaco stesso e dalla Giunta. Ciascun soggetto esprime una sola candidatura per ogni persona da nominare o designare.

4. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:

- incarico per il quale viene avanzata la proposta;
- dati anagrafici completi e residenza del candidato;
- titolo di studio;
- curriculum professionale corredato da eventuale documentazione ritenuta pertinente allo specifico incarico;
- elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in società iscritte in pubblici registri ricoperte al momento della presentazione della proposta.

Alla proposta di candidatura è allegata la dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato. Le proposte sono firmate dal responsabile del gruppo od organo proponente.

5. Il Consiglio comunale è convocato entro i 30 giorni successivi, con iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza ordinaria tutte le nomine e designazioni che devono essere effettuate nel corso della stessa. Le candidature presentate e la documentazione allegata sono depositati insieme con gli schemi dei provvedimenti deliberativi di nomina da adottare. L'elenco dei candidati, è comunicato dal Presidente ai Consiglieri al momento della trattazione di ciascun provvedimento di nomina.

6. La votazione avviene mediante scheda segreta, con le modalità di cui all'art. 81 del presente regolamento.

7. Divenuta esecutiva la dichiarazione di nomina il Sindaco ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a produrre, entro 10 giorni, una dichiarazione in carta libera, autenticata, contenente:

- a) l'accettazione della carica alla quale è stato nominato;
- b) l'attestazione dell'assenza di motivi di incompatibilità con la stessa;
- c) l'attestazione dell'inesistenza di conflitti d'interesse con l'incarico da assumere.

Ricevuta la dichiarazione predetta il Sindaco comunica la nomina all'ente interessato, trasmettendogli copia della deliberazione.

8. Coloro che sono stati nominati o designati dal Consiglio a rappresentare il Comune, sono tenuti, nell'espletamento del proprio mandato, a conformarsi agli indirizzi espressi dal Consiglio stesso nei settori di competenza degli enti, aziende, società, istituzioni ed organizzazioni nelle quali sono stati chiamati ad operare.

9. Quando ne sia fatta richiesta e comunque ogni anno, entro il 31 gennaio, coloro che sono stati nominati o designati dal Comune sono tenuti ad inviare al Presidente una relazione dell'attività svolta, che viene comunicata al Sindaco, alla Giunta ed ai Capi gruppo consiliari e depositata dal Segretario comunale agli atti.

10. Per gli incarichi in corso al momento della nomina della Giunta comunale, il Sindaco dà inizio alla procedura di cui al secondo comma del presente articolo almeno 90 giorni prima della scadenza.

Art. 87

Dimissioni, revoca e sostituzione

1. Nel caso in cui la persona nominata o designata cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il Consiglio comunale provvede alla sostituzione, su proposta del Sindaco.

2. Il Consiglio può procedere, su proposta del Sindaco, alla revoca dell'incarico di singoli rappresentanti dallo stesso nominati ed alla loro sostituzione. La deliberazione di revoca è adottata dal Consiglio in forma palese ed a maggioranza assoluta dei presenti. La nomina del nuovo rappresentante viene proposta dal Sindaco e vi provvede il Consiglio con le modalità previste dall'articolo precedente.

3. Nel formulare le proposte di cui ai commi precedenti il Sindaco può tener conto delle candidature a suo tempo proposte per lo stesso incarico.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

Art. 88

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni.

Art. 89

Diffusione

1. Copia del presente Regolamento è inviata ai Consiglieri comunali in carica.
2. Copia del Regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del Regolamento è inviata ai Consiglieri neo – eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
4. Copia del Regolamento è inviata al Revisore dei conti e al Difensore Civico.
5. Copia del Regolamento è inviata ai Capi Area e dei servizi comunali ai Capi Servizi comunali.